

STATUTO Associazione APS - "GAP SOLIDALE-LA PODEROSA"

Art.1 - Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e della normativa in materia è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata GAP Solidale-La Poderosa. L'Associazione ha sede nella Casa del Popolo di Chieri (TO) in Via Avezzana, 24.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di solidarietà e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, per dare risposta ai bisogni fondamentali materiali sociali e culturali, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l'Associazione potrà operare su tutto il territorio nazionale anche tramite costituzione di altre associazioni, affiliazioni e sedi operative distaccate.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività a carattere mutualistico:

Autoproduzione, reperimento, distribuzione, fruizione di beni di prima necessità

Autoproduzione, reperimento, distribuzione, fruizione di servizi di tempo libero, culturali, sociali.

Autoproduzione, promozione e gestione di attività sportive, ludiche, culturali, ambientali e della comunicazione.

Attività di aggregazione e promozione con particolare attenzione agli immigrati, ai giovani, alla terza età e alle donne.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolta e gestione di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo sociale, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

E data possibilità all'Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 - Possono aderire all'Associazione tutti/e i/e cittadini/e, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza religiosa, etnia, lingua e cittadinanza, che, condividendo gli scopi, il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Soci

Art. 5 - Chi intende aderire all'Associazione deve dichiarare, mediante sottoscrizione della tessera associativa, di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. L'iscrizione avverrà solo dopo il pagamento della quota associativa. Il rigetto della adesione deve essere comunicato verbalmente o, se richiesto dall'interessato, per iscritto specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di adesione è il Consiglio Direttivo, che entro 15 giorni dovrà esprimere il proprio parere.

Art. 6 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori; ● soci sostenitori; ● soci ordinari;

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. Soci sostenitori sono coloro che si impegnano a versare un contributo aggiuntivo, rispetto alla quota associativa annuale, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7 - Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di accedere ai servizi offerti dall'Associazione, di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo. La suddivisione degli aderenti in diverse categorie di soci non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà e partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, e le delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di versare le quote associative, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione, e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale e

spontaneo. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per:

morte; dimissioni: i soci hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all'Associazione, tramite comunicazione verbale o scritta al Consiglio Direttivo; decadenza per mancato pagamento della quota associativa: perdono la qualità di socio per decadenza i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale; esclusione: sono passibili di provvedimento di esclusione i soci che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell'Associazione o che rechino danno all'immagine dell'Associazione. La perdita della qualità di socio nei casi di morte, dimissioni o decadenza per mancato pagamento della quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può, entro trenta giorni, presentare ricorso contro il provvedimento di esclusione all'Assemblea, la quale delibera in via definitiva, previo contraddittorio.

Organi sociali

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo i rimborsi per le spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente o da altro consigliere da lui delegato, mediante comunicazione scritta con lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica inviata a tutti i soci o comunicazione affissa nella bacheca all'esterno della sede della associazione, almeno otto giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede sia della prima che della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 12 - L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisano la necessità; deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un decimo degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 13 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea stessa. La funzione verbalizzante è assunta dal segretario nominato dall'Assemblea stessa. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe e in generale il diritto di intervento in Assemblea. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o per votazioni riguardanti le persone si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, e reso disponibile ai soci.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può presentare al massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; delibera sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 9; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e in generale su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno metà degli associati in prima convocazione e di almeno 1/10 degli associati in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di 10 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea scegliendo tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18 - Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente convoca entro sessanta giorni carica all'atto della loro elezione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sostituiti con le modalità sopra indicate. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, e il Presidente deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre, in qualunque momento, distribuire tra i propri componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e all'ammontare della quota associativa. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (quale a titolo esemplificativo lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica) inviata a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede della riunione.

Art. 21 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. La funzione verbalizzante è assunta da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il Presidente; nomina e revoca il Tesoriere; determina l'ammontare della quota associativa; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; conferisce procure generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata e le modalità di funzionamento; delibera in ordine alla decadenza e all'esclusione dei soci come da art. 14.

Presidente, Vicepresidente e Tesoriere

Art. 23 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale è stato eletto, e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con voto della maggioranza assoluta dei presenti. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo. Vigila sul buon andamento delle attività dell'Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Associazione.

Art. 24 - Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi



eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26 - Il Tesoriere, eletto nel proprio ambito nel Consiglio, ha il compito della gestione economica dell'Associazione. In particolare cura le registrazioni contabili, predisporre la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio, relaziona all'assemblea sulla situazione economica dell'associazione e, con delega del consiglio cura la gestione degli incassi e dei pagamenti. Il Tesoriere rende conto del proprio operato al Consiglio.

Il tesoriere ha l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione in assenza o indisponibilità del Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27 - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art. 28 - Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili e mobili; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; erogazioni liberali degli associati e di terzi; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; eredità, donazioni e legati; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 30 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 31 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale. Per quanto non viene espressamente previsto da regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare al Codice Civile, alla legge 381/2000, e al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e loro successive variazioni.

Chieri 17 MARZO 2015

PRESIDENTE PRO TEMPORE (Mallevadore Benedetto)

